

Roma, 8 Marzo 2011  
Prot. GM/2011/221  
Raccomandata A/R  
*Anticipata tramite email*

*Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province Autonome*

*Agli Assessori alla Sanità delle Regioni e  
delle Province Autonome*

***E p.c.:*** *Al Ministro dell'Economia e delle Finanze  
On. Giulio Tremonti*

*Al Ministro della Salute  
Prof. Ferruccio Fazio*

**Oggetto:** DM 21 febbraio 2011 Avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN.

Il Decreto Ministeriale in oggetto stabilisce "l'avvio a regime" del sistema di trasmissione telematica in date che, ne prendiamo atto, sono state individuate di concerto con ciascuna Regione.

Abbiamo l'obbligo di esprimere tutta la nostra perplessità sul modo con cui sono state condotte le sperimentazioni in quelle Regioni dove sono state fatte. Dette sperimentazioni, a nostro parere, spesso affrettate e inadeguate a consentire il prossimo avvio a regime, non hanno visto momenti di autentica verifica dei risultati con i rappresentanti della Categoria. Ciò non è in alcun modo ascrivibile ad indisponibilità di questi ultimi, ma esclusivamente alla responsabilità delle Regioni stesse.

A tal proposito riteniamo opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'art. 13 bis dell'ACN vigente che al comma 5 recita:

*"Ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti dal DM 4 aprile 2008 e DPCM 26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera sanitaria e Ricetta Elettronica nonché per l'assolvimento dei compiti relativi al flusso informativo di cui all'art. 59 bis, il medico aderisce ed utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale."*

E' dunque evidente che nessun medico potrà essere legittimamente sanzionato nelle Regioni in cui la norma sopra riportata non abbia trovato piena applicazione attraverso specifiche intese con le OO.SS.; in assenza di tali intese il medico, privo di quei supporti individuati congiuntamente come adeguati, si troverebbe a non poter ottemperare per cause non dipendenti dalla sua volontà, ma imputabili ad altrui inadempienza contrattuale.



Nel rispetto di quanto sopra evidenziato assicureremo, naturalmente, a tutti i nostri iscritti la più ferma tutela, anche legale.

In spirito di collaborazione e con l'intento di contribuire alla più rapida ed efficiente messa a regime di un sistema di trasmissione telematica delle prescrizioni ad impatto zero sulla pratica assistenziale e sui costi gestionali del medico, invitiamo le SS.LL. a rendersi al più presto adempienti agli obblighi convenzionali citati.

Distinti saluti.

Giacomo Milillo